



PROVINCIA DI VICENZA

Settore caccia pesca e sport

REGOLAMENTO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (art. 23, Legge regionale n. 50/1993)

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione nn. 16095/20 del 16 maggio 2006
Modificato e integrato con deliberazioni consiliari nn. 54607/98 del 30 settembre 2008, nn. 57770/76 del 21 luglio 2009,
nn. 75410/78 del 25 ottobre 2011 e nn. 39395/48 del 26 aprile 2012

SOMMARIO

ART. 1	PRINCIPI	Pag. 3
ART. 2	COMPENSORI ALPINI: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE	3
ART. 3	DENSITÀ VENATORIA	3
ART. 4	MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL COMPENSORIO ALPINO	3
ART. 5	QUOTA ASSOCIATIVA	6
ART. 6	AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	7
ART. 7	PERMESSI D'OSPITE	8
ART. 8	BACINI FAUNISTICI	9
ART. 9	PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ DEI COMPENSORI ALPINI	9
ART. 10	PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEI COMPENSORI ALPINI	10
ART. 11	MIGLIORAMENTI AMBIENTALI, CENSIMENTI E INTERVENTI FAUNISTICI	10
ART. 12	IMMISSIONE DI FAUNA SELVATICA	12
ART. 13	CALENDARIO VENATORIO	12
ART. 14	MEZZI DI CACCIA	13
ART. 15	CACCIA SPECIALISTICA	13
ART. 16	APPOSTAMENTI DI CACCIA	14
ART. 17	MODALITÀ DI CACCIA ALLA FAUNA SELVATICA STANZIALE E MIGRATORIA	15
ART. 18	IMPIEGO DEI CANI DA CACCIA	16
ART. 18bis	CANI DA TRACCIA E RECUPERO DI ANIMALI FERITI	17
ART. 19	DENSITÀ FAUNISTICHE MINIME	18
ART. 20	PIANI DI PRELIEVO	19
ART. 21	PRELIEVO DEGLI UNGULATI	20
ART. 22	LA FORMAZIONE: ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI RESPONSABILI DEI COMPENSORI ALPINI	21
ART. 23	FAUNA SELVATICA RITROVATA MORTA O FERITA	23
ART. 24	MOSTRA-VALUTAZIONE DEI TROFEI DI UNGULATI	24
ART. 25	PARCHEGGI E LIMITI RAGGIUNGIBILI CON I MEZZI DI TRASPORTO	25
ART. 26	STUDI E SORVEGLIANZA SANITARIA SULLA FAUNA SELVATICA	25
ART. 27	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	25
ART. 28	RIFUSIONE DEI DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO FAUNISTICO	26
ART. 29	SANZIONI DISCIPLINARI: SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO VENATORIO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI	27
ART. 30	SANZIONI DISCIPLINARI INERENTI ALLA CACCIA DI SELEZIONE E AL PRELIEVO DI UNGULATI	29
ART. 31	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	31

ART. 1 - PRINCIPI

- 1 - La disciplina dell'esercizio venatorio nei territori della Zona faunistica delle Alpi provincia di Vicenza, si uniforma ai principi contenuti nelle direttive CEE, nelle convenzioni di Parigi e Berna, nella Legge 11.02.1992, n. 157, e nella Legge regionale 09.12.1933, n. 50. Essa è finalizzata alla tutela, all'incremento e al conseguimento delle densità ottimali delle specie selvatiche, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, nonché alla conservazione, al miglioramento e al recupero di habitat naturali, in conformità alla Direttiva 92/43 "Habitat", che per tale finalità prevede la costituzione di una rete ecologica formata da Siti d'Importanza Comunitaria (SIC), i quali individuano tipologie ambientali meritevoli di essere salvaguardate, oppure segnalano la presenza di specie biologiche rare o minacciate.
- 2 - L'esercizio venatorio è consentito nelle Riserve di caccia che compongono i Comprensori alpini, a parità di diritti e di doveri tra i soci residenti e non residenti nelle Riserve medesime, in osservanza delle leggi in vigore e secondo i criteri di gestione delle risorse faunistiche e di programmazione venatoria, indicati dal Piano faunistico-venatorio provinciale.

ART. 2 - COMPENSORI ALPINI: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

- 1 - I Comprensori alpini, di cui agli articoli 9 e 24 della Legge regionale n. 50/1993, sono individuati dal Piano faunistico-venatorio provinciale, che ne definisce l'organizzazione territoriale, articolata in Riserve di caccia. L'attività e il funzionamento degli Organi direttivi dei Comprensori sono disciplinati dallo statuto che ogni Compensorio approva sulla base dello Statuto-tipo predisposto dalla Provincia ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge regionale n. 50/1993.
- 2 - La composizione degli Organi direttivi dei Comprensori alpini è stabilita dallo Statuto-tipo; ogni determinazione in merito a detta composizione, alla strutturazione territoriale dei Comprensori e alle regolamentazioni interne deve essere approvata dall'Amministrazione Provinciale.

ART. 3 - DENSITÀ VENATORIA

- 1 - Il Piano faunistico-venatorio provinciale stabilisce la densità venatoria per l'accesso dei cacciatori alla Zona faunistica delle Alpi e i criteri per l'individuazione del numero dei soci ammissibili in ogni Riserva di caccia del Compensorio alpino.
- 2 - La Giunta provinciale, con apposito provvedimento, definisce il numero massimo di soci ammissibili in ogni Compensorio alpino e in ciascuna Riserva di caccia, sulla base dei criteri indicati dal Piano faunistico-venatorio provinciale e della strutturazione territoriale di ciascun Compensorio.

ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL COMPENSORIO ALPINO

- 1 - *Unicità del Compensorio di appartenenza.* I cacciatori sono ammessi a praticare la caccia in qualità di soci in un solo Compensorio alpino della provincia e, all'interno del Compensorio, in una sola Riserva, a parità di diritti e di doveri, nel limite dei posti disponibili nelle singole Riserve del Compensorio. Il Comitato direttivo del Compensorio, all'unanimità dei suoi componenti, può proporre alla Provincia di

derogare all'obbligo per il cacciatore di praticare l'esercizio venatorio soltanto nella Riserva di appartenenza, per tutte le forme di caccia o limitatamente a forme di caccia specialistica, di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

- 2 - *Caccia nei territori di proprietà collettiva.* L'attività venatoria nei territori di proprietà collettiva ricadenti nel censuario di un altro Comune è disciplinata in conformità agli accordi che i Comprensori alpini e le Riserve di caccia interessati hanno a suo tempo stipulato o avranno stipulato e che la Provincia ha a suo tempo recepito o avrà recepito e garantito, secondo quanto previsto al capitolo 10.3 del Piano faunistico-venatorio approvato dal Consiglio provinciale in data 01.07.2003. Il presente Regolamento conferma l'efficacia dei protocolli d'intesa già sottoscritti dai Comprensori alpini e dalle Riserve e recepiti dalla Provincia.
- 3 - *Diritto di associazione e rinnovo della qualifica di socio.* È assicurato il diritto di associazione ai cacciatori già associati alla Riserva stessa nella precedente stagione venatoria.
Al socio che intenda rinnovare l'adesione al Comprensorio alpino per la successiva stagione venatoria è sufficiente versare la quota associativa annuale entro il 1° marzo. Ai ritardatari è consentito di pagare entro 15 giorni dalla normale scadenza, con l'aumento della quota associativa stabilita dal Comprensorio di appartenenza in misura non superiore alla percentuale del 50 per cento della quota base.
In concomitanza con il versamento della quota associativa, il socio ha l'obbligo di restituire al Comprensorio di appartenenza il tesserino venatorio regionale della precedente stagione di caccia, ai fini dell'eventuale statistica sui prelievi effettuati.
Le nuove domande di adesione al Comprensorio alpino non dovranno essere accompagnate dalla quota associativa che dovrà essere versata soltanto al momento in cui viene accolta e comunicata l'accettazione al Comprensorio stesso.
- 4 - *Iscrizione dei residenti.* I residenti da almeno tre anni nel Comprensorio e nella Riserva in cui chiedono di iscriversi sono automaticamente accolti, purché presentino regolare domanda di adesione entro il 1° marzo. Dopo tale data la domanda non potrà essere accolta, tranne per i neo-cacciatori che la potranno inoltrare in qualsiasi periodo dell'anno.
- 5 - *Scadenze.* Entro il 31 marzo i Presidenti dei Comprensori alpini comunicheranno alla Provincia l'elenco degli iscritti al Comprensorio, suddivisi per Riserva.
La Provincia, entro il 30 aprile, comunicherà ai Presidenti dei Comprensori in quali Riserve si potranno accogliere nuovi iscritti e il numero ammissibile.
Entro il 31 maggio i Comprensori alpini interessati riceveranno le nuove domande.
Entro il 10 giugno i Comprensori comunicheranno alla Provincia i nominativi dei nuovi soci e l'elenco delle domande respinte, corredato da copia delle relative raccomandate di diniego.
- 6 - *Procedure per l'iscrizione di nuovi cacciatori non residenti da almeno tre anni.*
Il cacciatore che intenda essere iscritto in qualità di socio ad un Comprensorio alpino deve farne richiesta entro il 31 maggio, a pena di esclusione, al Presidente del Comprensorio medesimo, utilizzando i moduli predisposti dalla Provincia. La richiesta deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento della quota di associazione al Comprensorio. Sul modulo stesso il richiedente deve indicare la Riserva da lui scelta per l'esercizio della caccia.
- 7 - *Iscrizione dei neo-abilitati.* I neo-cacciatori potranno inoltrare domanda di iscrizione ad un Comprensorio alpino in qualsiasi periodo dell'anno. Il Comprensorio alpino, entro

trenta giorni dal ricevimento della domanda, si esprimerà sull'accoglimento o sul rigetto della domanda stessa.

I neo-cacciatori che risiedano in un comune in cui almeno il 50% del territorio sia compreso nella zona Alpi hanno diritto di essere accolti nel Comprensorio anche se abitanti nella parte del comune non facente parte di tale territorio.

Soltanto per il primo anno di applicazione della presente norma, anche i cacciatori abilitati negli anni precedenti, che si trovino nella situazione sopra descritta potranno, se lo desiderano, essere accolti nel Comprensorio, previa presentazione della domanda di iscrizione.

Il Comprensorio ha facoltà di ridurre, per i neo-abilitati, l'obbligo di residenza di tre anni previsto dal presente regolamento.

- 8 - *Inammissibilità*. Le eventuali domande presentate prima del conseguimento della prescritta abilitazione sono considerate inammissibili.
- 9 - *Domande presentate da possessori di terreni*. Il Comprensorio alpino potrà concedere la qualifica di socio a quei cacciatori che possiedono terreni coltivati per almeno un ettaro, anche se privi dei tre anni di residenza. Qualora tali domande di iscrizione non vengano accolte, il Comprensorio ha facoltà di rilasciare un pacchetto minimo di 10 permessi per uscite stagionali di caccia alla migratoria.
- 10 - *Superamento del numero di soci ammissibili*. Quando il numero dei soci ammessi alla Riserva di caccia del Comprensorio è superiore a quello stabilito dalla Provincia, non potranno essere accolti nuovi soci, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 7; tuttavia non possono essere accolte nemmeno le domande d'iscrizione presentate da richiedenti che risiedano da più di tre anni entro il territorio della Riserva stessa, allorché questi sono contemporaneamente soci di altri Comprensori o ATC nella Regione Veneto.
- 11 - *Reciprocità*. Fatti salvi i diritti acquisiti, i Comitati direttivi hanno facoltà di applicare il regime della reciprocità per l'accoglimento delle nuove domande di associazione, presentate da cacciatori residenti in altra provincia, compatibilmente con la disponibilità di posti.
- 12 - *Priorità per l'accoglimento delle domande*. L'accoglimento delle domande di associazione ad un Comprensorio alpino deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dal Piano faunistico-venatorio provinciale e deve tenere conto del seguente ordine di priorità:
 - residenza nel territorio della Riserva per la quale si fa istanza al fine di praticarvi l'attività venatoria;
 - residenza nel territorio del Comprensorio a cui si chiede di aderire;
 - riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra Comprensori della Provincia, ai fini del rispetto dell'indice di densità venatoria;
 - riequilibrio della densità venatoria tra Comprensori e ATC della Provincia; a tal fine sarà data precedenza alle domande presentate da residenti in Comuni della provincia di Vicenza;
 - anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria nella Zona faunistica delle Alpi;
 - essere nativi nel territorio della Riserva o del Comprensorio;
 - proprietà o possesso, da almeno 5 anni, di fondi agro-forestali in attualità di coltivazione, inclusi nel Comprensorio, senza limite minimo di ampiezza del fondo agro-forestale;

- residenza nei Comuni parzialmente compresi nel territorio del Comprensorio;
- residenza in Comuni della provincia che confinano con la Zona faunistica delle Alpi;
- residenza in Comuni della regione che confinano con la Zona faunistica delle Alpi;
- anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato mediante autocertificazione.

- 13 - *Diniego dell'iscrizione.* I Comitati direttivi, entro il 10 giugno, notificano agli interessati l'eventuale diniego, con lettera raccomandata nella quale devono essere indicati l'autorità, le modalità e il termine – così come stabilito nel presente Regolamento - entro il quale è possibile ricorrere. Al ricevimento del diniego e, comunque, non oltre il 30 giugno, i cacciatori non accolti possono presentare domanda d'iscrizione agli ATC della Provincia.
- 14 - *Richiesta di riesame.* Avverso la decisione del Comitato direttivo i cacciatori non accolti possono presentare richiesta di riesame alla Provincia nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La Provincia decide in merito, entro il 14 agosto, con apposito provvedimento che può essere anche cumulativo.
- 15 - *Riscontro della qualità di socio.* La qualità di socio del Comprensorio deve trovare riscontro nel tesserino regionale di caccia, nonché nella tessera associativa annuale, qualora ne sia prevista l'adozione, pena la decadenza.
- 16 - *Tessere associative annuali.* Le tessere associative annuali, se previste dai Comprensori alpini, sono fatte stampare da ogni singolo Comitato direttivo in ordinata successione numerica, vengono firmate dal Presidente e consegnate ad ogni avente diritto, almeno quindici giorni prima dell'apertura generale della caccia.
- 17 - *Adempimenti del Comitato direttivo.* Il Comitato direttivo non può ritardare o rifiutare l'apposizione del timbro del Comprensorio e della Riserva di appartenenza sul tesserino regionale agli aventi diritto, né ritardare o rifiutare ai medesimi la consegna della tessera associativa, se prevista.
- 18 - *Ritiro del tesserino venatorio da parte del socio.* Il cacciatore ammesso ad una Riserva di caccia che entro 15 giorni dall'inizio della stagione venatoria non provveda a ritirare gli obbligatori documenti (tesserino venatorio regionale e, se prevista, tessera associativa della Riserva), previo avviso ultimativo da parte del Comprensorio alpino, da inviarsi con lettera raccomandata A.R., decade dalla qualità di socio. Il cacciatore ha otto giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per regolarizzare la propria posizione. Il cacciatore che, a motivo del mancato ritiro dei documenti suddetti, decada per due anni consecutivi dalla qualità di socio non potrà iscriversi a quella stessa Riserva per i successivi cinque anni. Fatto salvo il caso di decesso, al cacciatore decaduto dalla qualità di socio non è dovuta la restituzione della quota associativa.

ART. 5 - QUOTA ASSOCIATIVA

- 1 - I cacciatori aderenti ed iscritti ai Comprensori alpini sono tenuti al versamento annuale di un contributo-base, secondo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 11 della L.R. n. 50/1993.
- 2 - Il contributo-base annuale, a carico di ogni socio, è determinato dai Consigli direttivi dei Comprensori alpini, in misura non superiore a euro 51,65. Ai cacciatori che

praticano la caccia solamente alla selvaggina migratoria da appostamento fisso, tale quota associativa può essere ridotta fino al 50 per cento.

- 3 - In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 12, della L.R. n. 50/1993, per la caccia alla selvaggina stanziale, in relazione alle diverse facoltà di prelievo stagionale, i Comitati direttivi determinano contributi integrativi, comunque in misura non superiore a sei volte la quota base, su indicazione delle singole Riserve.
- 4 - Le determinazioni che stabiliscono quote associative differenziate devono essere adottate e fatte conoscere alla totalità dei soci aderenti entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- 5 - Qualora la domanda di iscrizione non sia accolta, il Comitato direttivo del Comprensorio alpino, tempestivamente e, comunque, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, restituisce al cacciatore che abbia richiesto l'iscrizione le somme da questi versate, detratte le spese postali documentate derivanti dalla corrispondenza inviata dal Comprensorio all'interessato.

ART. 6 - AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

- 1 - Il Comitato direttivo del Comprensorio, entro sette giorni dal suo insediamento, apre un CONTO CORRENTE presso il più comodo e conveniente Istituto bancario o Servizio postale; su tale conto dovranno affluire tutti i contributi associativi annuali, versati dagli aderenti al Comprensorio, nonché ogni altra entrata del Comprensorio.
- 2 - L'amministrazione di tutte le risorse finanziarie del Comprensorio alpino è di competenza del Comitato direttivo, il quale destina a ciascuna Riserva del Comprensorio il 50 per cento dell'ammontare delle quote associative versate dai rispettivi cacciatori. L'utilizzo di tali somme, che saranno tenute a disposizione della Riserva sul conto corrente del Comprensorio, avverrà su proposta presentata dal Direttore della Riserva al Comitato direttivo del Comprensorio, il quale delibererà in merito. Le fatture e le ricevute fiscali concernenti le spese sostenute dovranno essere intestate al Comprensorio alpino.
- 3 - Il Comitato direttivo ha facoltà di modificare in diminuzione la percentuale indicata al punto precedente, in presenza di ampia ed inoppugnabile giustificazione, previo formale assenso della Provincia.
- 4 - Le risorse finanziarie del Comprensorio destinate alla programmazione faunistico-venatoria sono utilizzate dando priorità alle seguenti iniziative:
 - a) la ricognizione delle risorse ambientali del Comprensorio, sotto l'aspetto vegetazionale e faunistico, con riferimento sia alle specie oggetto di caccia, sia alle specie oggetto di tutela generale o speciale;
 - b) la produzione o il mantenimento di colture a perdere, in collaborazione con proprietari-possessori-conduttori, per l'alimentazione naturale dei selvatici;
 - c) l'attuazione di programmi di recupero o miglioramento ambientale a fini faunistici;
 - d) l'organizzazione di corsi di formazione per i soci;Le iniziative di cui alle lettere b) e c) devono impegnare risorse del Comprensorio, al netto di quanto previsto al punto 2, in misura non inferiore alla percentuale del 15% indicata all'art. 11 del presente Regolamento.

- 5 - Lo stesso Comitato direttivo, in accordo con i rappresentanti delle Riserve in seno al Comitato stesso ed attentamente valutate le singole situazioni ambientali, può utilizzare una parte delle risorse delle Riserve amministrare per finanziare progetti, interventi o opere di rilevante importanza faunistico-ambientale in territori circoscritti, d'intesa con la Provincia.
- 6 - Per le minute spese, relative ad interventi di ordinaria amministrazione, il Comitato direttivo del Comprensorio assicura al Presidente, all'inizio di ogni esercizio finanziario, la disponibilità di un fondo, non superiore al 10 per cento delle entrate annuali. Delle spese sostenute attingendo a detto fondo il Presidente presenta relazione scritta al Comitato direttivo nella prima seduta utile successiva. La relazione riepilogativa e le corrispondenti pezze giustificative sono allegate alla documentazione che accompagna l'annuale conto consuntivo.

ART. 7 - PERMESSI D'OSPITE

- 1 - Il Comitato direttivo accorda permessi d'ospite per l'esercizio dell'attività venatoria, a cacciatori che abbiano conseguito l'abilitazione per la Zona faunistica delle Alpi e abbiano optato per la forma esclusiva di caccia consentita in Zona Alpi, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della Legge n. 157/1992.
- 2 - I permessi d'ospite possono essere diversi per durata e per forme di caccia:
 - a) permessi giornalieri per la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria;
 - b) permessi giornalieri per la caccia in forma vagante alla fauna selvatica stanziale, appartenente alle specie Lepre, Fagiano e Starna;
 - c) permessi giornalieri o stagionali per la caccia da appostamento fisso e temporaneo alla selvaggina migratoria;
 - d) permessi giornalieri per la caccia agli ungulati, alla Lepre variabile e ai tetraonidi, compatibilmente con la densità venatoria e con la consistenza faunistica.
- 3 - Per la caccia in forma vagante (lett. a-b-d) il permesso deve essere richiesto da un socio, che accompagnerà l'ospite nelle uscite di caccia e che risponderà, anche da un punto di vista sanzionatorio, del comportamento dell'ospite stesso. Nel caso della caccia agli ungulati e alla tipica fauna alpina, il capo prelevato dall'ospite sarà computato al socio, anche ai fini delle eventuali graduatorie previste per l'assegnazione dei capi.
- 4 - Il Comitato direttivo fissa prima dell'apertura della stagione venatoria il numero complessivo di permessi rilasciabili e indica le specie dal medesimo cacciabili; il Comitato può limitare l'attività venatoria del cacciatore ospite all'interno di zone prestabilite, nonché disporre il rilascio a pagamento dei permessi stagionali, fissando, altresì, il periodo e le giornate settimanali consentiti per la fruizione dei permessi.
- 5 - Le eventuali entrate derivanti dal rilascio dei permessi d'ospite saranno contabilizzate a parte e saranno destinate a specifici interventi di miglioramento e recupero ambientale.
- 6 - Le Riserve di caccia possono essere delegate dal Comitato direttivo del Comprensorio ad ospitare cacciatori per l'esercizio dell'attività venatoria, con le opzioni indicate al punto 1 e con il seguente ordine di priorità:
 - cacciatori residenti nella Riserva da meno di tre anni;
 - cacciatori residenti in Comuni parzialmente ricompresi nel Comprensorio alpino;

- cacciatori associati ad altre Riserve del medesimo Comprensorio alpino;
- cacciatori associati a Riserve di altri Comprensori alpini;
- cacciatori associati ad Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Vicenza;
- cacciatori provenienti da altra Provincia.

In ogni caso l'ospite deve essere in possesso dei requisiti menzionati al punto 1.

ART. 8 - BACINI FAUNISTICI

- 1 - I Bacini faunistici sono unità territoriali, di norma coincidenti con i comprensori omogenei individuati dal Piano faunistico-venatorio e possono estendersi oltre i confini comunali, comprensoriali e provinciali.
- 2 - Con il Bacino faunistico si persegue la finalità di individuare le misure più adeguate per proteggere, incrementare e ottenere il miglioramento qualitativo delle specie faunistiche considerate, in particolar modo della tipica fauna alpina, degli ungulati e della Lepre comune.
- 3 - La Provincia coordina le azioni di gestione tecnica riguardanti il Bacino faunistico, qualora istituito, previa costituzione da parte della Provincia medesima di una consulta, presieduta dall'assessore provinciale alla caccia o da suo delegato e composta dai presidenti dei Comprensori alpini e dei Direttori delle Riserve di caccia, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie presenti nel Bacino faunistico, da tre tecnici faunistici che abbiano una buona conoscenza del territorio e della fauna selvatica ivi presente.
- 4 - La consulta periodicamente si riunisce ed elabora una strategia di gestione che persegua scopi di tutela e di miglioramento delle specie. Sulla base dei programmi dei Comprensori, della situazione ambientale e della consistenza delle specie da tutelare, essa propone alla Provincia, per l'approvazione, piani di assestamento e piani di prelievo. Può eventualmente proporre alla Provincia l'adozione di idonee iniziative di salvaguardia, nonché modelli di gestione.

ART. 9 - PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ DEI COMPRESORI ALPINI

- 1 - All'inizio di ogni anno e, comunque, entro il mese di aprile, i Comitati direttivi dei Comprensori alpini convocano l'Assemblea annuale dei soci, con le modalità previste dallo statuto.
- 2 - Ogni anno il Comitato direttivo, prima dell'Assemblea ordinaria dei soci, predisponde una relazione programmatica concernente l'attività gestionale e venatoria che intende svolgere, tenendo presenti le indicazioni delle vigenti leggi, del Piano faunistico-venatorio, del Regolamento provinciale – con particolare riferimento all'art. 6, punto 4, del Regolamento medesimo - e dello Statuto; nell'Assemblea ordinaria il Presidente del Comprensorio illustra tale relazione ai soci, ne raccoglie consensi e critiche, affinché il Comitato direttivo possa apportare eventuali modifiche al programma. Ogni anno, entro la prima decade di maggio, il Presidente provvede a trasmettere il documento, nel testo definitivo, alla Provincia, che ne verifica la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria e con le normative in vigore. Qualora, in fase di attuazione dell'attività gestionale e venatoria programmata, il Comitato direttivo valutasse l'esigenza di discostarsi operativamente dagli indirizzi approvati dall'Assemblea dei soci,

il Presidente è tenuto, prima di dare attuazione ai nuovi indirizzi, a convocare l'Assemblea per ottenerne l'approvazione.

- 3 - Entro la prima decade di maggio il Comitato direttivo rassegna alla Provincia una relazione sulla gestione faunistico venatoria dell'anno precedente, con i dati raccolti, le attività svolte e i risultati ottenuti.

ART. 10 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEI COMPENSORI ALPINI

- 1 - Il Comitato direttivo del Compensorio è tenuto a predisporre almeno una bacheca per ogni Comune ricompreso nel Compensorio, per far conoscere ai soci le decisioni e gli indirizzi assunti.
- 2 - Le bacheche devono essere installate in luoghi noti a tutti i soci del Compensorio e facilmente accessibili per poter consultare in qualsiasi momento gli avvisi e gli atti ivi affissi.
- 3 - Gli atti degli organi del Compensorio alpino, in particolare le deliberazioni, devono essere pubblicati, mediante affissione alle bacheche, entro i 15 giorni successivi all'adozione. Alle bacheche deve essere affisso ogni altro avviso utile, ivi compresi i Piani di Prelievo e, durante la stagione venatoria, anche i relativi aggiornamenti bisettimanali, nonché le date dei censimenti faunistici e il programma delle attività di miglioramento ambientale, che devono essere resi noti almeno con un mese di anticipo.

ART. 11 - MIGLIORAMENTI AMBIENTALI, CENSIMENTI E INTERVENTI FAUNISTICI

- 1 - I Compensori alpini, avvalendosi delle Riserve di caccia, assumono annualmente iniziative di miglioramento e ripristino ambientale, ai fini di conservare e ricreare habitat idonei alla fauna selvatica. Per tali iniziative, alle quali la Provincia può contribuire finanziariamente, deve essere impegnato non meno del 15% delle risorse economiche disponibili del Compensorio, al netto della quota destinata alle Riserve in conformità a quanto previsto dall'art. 6 punto 2 del presente Regolamento. La Provincia può predisporre progetti-tipo, da mettere a disposizione dei Compensori; per una migliore realizzazione degli interventi di miglioramento, dovrà essere prevista una pianificazione delle attività, attraverso la redazione di un apposito progetto, che è, comunque, necessario qualora il Compensorio intenda chiedere finanziamenti pubblici per la realizzazione di tali iniziative.
- 2 - I Compensori alpini, attraverso le Riserve di caccia, realizzano, altresì, le attività di ricognizione faunistica programmate dalla Provincia, nonché quegli interventi di gestione faunistica che sono ritenuti necessari per la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per il corretto esercizio dell'attività venatoria.
- 3 - La ricognizione delle risorse faunistiche è attuata nel rispetto delle direttive provinciali, in collaborazione con l'Ufficio faunistico della Provincia e con la Polizia provinciale. Le date dei censimenti devono essere rese note con almeno un mese di anticipo.
- 4 - Tutti i soci di età inferiore ai 65 anni hanno l'obbligo di partecipare ai censimenti programmati dal Compensorio alpino, organizzati dalla Riserva di appartenenza, attenendosi alle modalità stabilite dalla Riserva stessa e in forme compatibili con le

proprie condizioni di salute. Da tale obbligo possono essere esclusi coloro che praticano la caccia da appostamento fisso. Il programma delle attività dei censimenti e le modalità di partecipazione devono essere resi noti a tutti i soci con almeno un mese di anticipo.

Dopo il compimento del settantesimo anno di età, la partecipazione ai censimenti è su base volontaria.

I Comprensori alpini e le Riserve di caccia possono proporre ai propri soci di partecipare alle attività di miglioramento o di ripristino ambientale o di foraggiamento o ad altre iniziative che comportino l'esecuzione di lavori manuali sul territorio. La partecipazione a tali attività è, comunque, volontaria.

- 5 - I soci possono partecipare, su base volontaria, alle attività di miglioramento o ripristino ambientale, proposte dal Compensorio o dalla Riserva di appartenenza, e possono svolgere volontariamente, a titolo gratuito, qualsiasi altra prestazione di lavoro manuale sul territorio a favore del Compensorio medesimo, purché dispongano della necessaria copertura assicurativa. Il Compensorio dovrà stipulare un'apposita polizza di tutela infortuni e di responsabilità civile verso terzi, a beneficio dei soci volontari. I partecipanti alle suddette attività dovranno comunque sottoscrivere una dichiarazione che, in caso di infortunio, sollevi da ogni responsabilità il Compensorio, la Riserva e i proprietari dei fondi sui quali saranno realizzati gli interventi.
- 6 - La mancata o rifiutata partecipazione, senza valido motivo, alle attività di censimento comporta l'esclusione del socio da forme di caccia specialistica, ivi compresa la caccia di selezione, per la durata di un mese. La mancata partecipazione alle attività di cui al comma 5 non comporta l'esclusione del socio da forme di caccia specialistica, ivi compreso il prelievo in selezione; è fatta salva la possibilità per il Compensorio, di prevedere l'obbligo per i soci di frequentare corsi di formazione organizzati dal Compensorio medesimo, in attuazione dell'art. 6, comma 4, lett. d), del presente Regolamento.
- 7 - L'esclusione o la sospensione di cui al punto 6 sono disposte con determinazione del Comitato Direttivo del Compensorio alpino e notificate immediatamente all'interessato. Questi può presentare uno scritto difensivo al Presidente della Provincia entro trenta giorni dalla data di notifica. Il Presidente della Provincia decide entro i successivi sessanta giorni.
- 8 - Per poter disporre delle risorse economiche necessarie alla realizzazione delle programmate attività di miglioramento, di ripristino ambientale, di foraggiamento o di qualsiasi altra iniziativa che comporti l'esecuzione di lavori sul territorio, i Comprensori possono prevedere l'obbligo a carico del socio, con eventuale esenzione a favore dei capannisti da appostamento fisso, di versare annualmente, oltre alla quota associativa, un contributo integrativo, non inferiore al 30 per cento della quota associativa, finalizzato e vincolato alla realizzazione delle suddette attività. L'importo di tale contributo sarà stabilito dal Comitato direttivo e sarà fatto conoscere all'Assemblea dei soci entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui il contributo dovrà essere versato.
- 9 - Gli interventi di miglioramento ambientale possono essere commissionati a operatori professionali, privilegiando quelli operanti sul territorio di competenza delle singole strutture venatorie, sulla scorta dei programmi adottati annualmente. I Comprensori alpini potranno, altresì, attraverso l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e macchinari, sostenere iniziative che hanno per oggetto interventi di

miglioramento ambientale, proposti da singoli soci o gruppi di soci, da eseguirsi su terreni privati previo consenso scritto dei proprietari; le proposte riguardanti tali iniziative dovranno essere accompagnate da idonea dichiarazione che sollevi la struttura associativa da qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci e di terzi per eventuali danni o incidenti.

ART. 12 - IMMISSIONE DI FAUNA SELVATICA

- 1 - L'immissione di fauna selvatica in Zona Alpi è effettuata dai Comitati direttivi dei Comprensori alpini su autorizzazione della Provincia, in armonia con quanto previsto dal Piano faunistico-venatorio provinciale.
- 2 - Le immissioni di fauna di interesse venatorio perseguono il solo scopo di reintrodurre o favorire la ripresa e l'incremento di specie autoctone scomparse o in difficoltà e sono consentite soltanto nella prospettiva del raggiungimento di un assetamento faunistico naturale mediante la creazione di popolazioni autosufficienti. Sono esclusi dal ripopolamento, se non per progetti specifici, i territori ad elevata valenza faunistica che presentano popolazioni selvatiche stabili.
- 3 - I Comitati direttivi possono effettuare immissioni integrative di selvaggina in zone di scarsa valenza faunistica, individuate d'intesa con la Provincia; tali zone devono essere di estensione limitata e ben definite. In conformità alle indicazioni del Piano faunistico-venatorio provinciale, è vietata l'immissione di fagiani al di sopra dei 600 metri di quota.
- 4 - Ogni altra forma di introduzione di soggetti appartenenti alle specie selvatiche potrà essere attuata esclusivamente su specifici progetti approvati dalla Provincia, secondo quanto previsto dal Piano faunistico-venatorio.
- 5 - È vietata ogni forma di immissione di fauna di specie alloctone o non compatibili con la programmazione faunistica del territorio, che possano arrecare danno alle colture o alle altre specie presenti, con particolare riferimento ai cinghiali.
- 6 - Tutti i capi, prima della loro immissione, devono essere contrassegnati con apposite marche e sottoposti al controllo veterinario.

ART. 13 - CALENDARIO VENATORIO

- 1 - La Giunta provinciale approva e pubblica, entro il 15 luglio di ogni anno, il *Calendario venatorio provinciale della Zona faunistica delle Alpi*, riportando le modalità di esercizio della caccia, basate su rigidi criteri di salvaguardia del territorio e della fauna, le eventuali anticipazioni dell'apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve.
- 2 - Il Calendario venatorio disciplina, altresì, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, i periodi, le giornate e l'orario di caccia, i mezzi per l'esercizio venatorio, il carnere individuale giornaliero e stagionale per gli ungulati e la tipica fauna alpina, le modalità di controllo della volpe dopo la chiusura della caccia in forma vagante e i Piani di Prelievo della selvaggina tipica alpina, degli ungulati e dei leporidi, le modalità e i tempi di caccia ai maschi di Capriolo e di Muflone, e il piano di sorveglianza sanitaria sulla fauna selvatica.

- 3 - Ogni Comprensorio alpino, entro l'1 agosto di ogni anno, previo benestare della Provincia, divulga il *Calendario venatorio integrativo comprensoriale*, che, prevedendo parità di diritti, doveri e opportunità fra i soci e nel rispetto del Calendario venatorio regionale, nonché di quello provinciale della Zona faunistica delle Alpi, riporta, fra l'altro:
- a) la ripartizione del territorio ai fini venatori;
 - b) le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge regionale n. 50/1993;
 - c) le modalità di utilizzo dei cani stessi durante l'attività venatoria, nei limiti di cui all'art.18 del presente Regolamento;
 - d) le particolari modalità di esercizio venatorio;
 - e) le forme di caccia consentite e le giornate settimanali di caccia in zone particolari;
 - f) le giornate settimanali per la caccia in zona "A", tra le quali il cacciatore-socio deve indicare, all'atto del ritiro del tesserino venatorio regionale, quella da lui prescelta, ferma restando la facoltà di esercitare la caccia in quella medesima giornata anche in zona "B";
 - g) i periodi di svolgimento della caccia di selezione agli ungulati;
 - h) l'assegnazione dei capi da prelevare;
 - i) il carniere stagionale e giornaliero delle specie stanziali non soggette a piano di prelievo;
 - j) il controllo della selvaggina stanziale abbattuta.

ART. 14 - MEZZI DI CACCIA

- 1 - Nella Zona faunistica delle Alpi è consentito l'uso dei mezzi indicati all'art. 13 della Legge n. 157/1992.
- 2 - È vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
- 3 - Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito esclusivamente l'uso di carabina munita di ottica.
- 4 - È vietato il porto e l'uso dei fucili a canna rigata/carabine e combinati, nonché della munizione a palla, in periodi diversi da quelli consentiti per la caccia agli ungulati, in relazione al Piano di prelievo e al Piano di prelievo selettivo. Il divieto si estende anche al cacciatore che abbia completato la propria quota di prelievi. Il porto e l'uso di tali armi è sempre vietato a chi non sia espressamente autorizzato al prelievo di ungulati, mentre è consentito ai soci organizzati dai Comprensori alpini per la caccia alla volpe, qualora tale ultima forma di caccia sia praticata con le stesse modalità della caccia di selezione agli ungulati e con l'uso di carabina munita di ottica, escludendo comunque l'obbligo dell'accompagnamento.
- 5 - È fatto divieto di trasportare a bordo di autoveicoli armi che non siano scariche e riposte in apposito fodero/custodia.

ART. 15 - CACCIA SPECIALISTICA

- 1 - Per una migliore organizzazione venatoria delle specie cacciabili, i Comitati direttivi dei Comprensori alpini hanno facoltà di attuare forme di caccia specialistica. La caccia

specialistica consiste nell'organizzare l'attività venatoria facendo in modo che ciascun cacciatore socio del Comprensorio alpino eserciti la caccia esclusivamente ad una o ad alcune specie di fauna selvatica tra quelle cacciabili all'interno del Comprensorio, oppure pratici la caccia a determinate specie esclusivamente secondo forme prestabilite. A tal fine il socio di un Comprensorio nel quale si applichi la caccia specialistica deve preventivamente indicare il tipo di caccia specialistica da lui liberamente prescelta tra le opzioni previste dal Comitato direttivo; la scelta, che deve essere registrata dal Comprensorio nel tesserino venatorio del socio, vale per l'intera stagione venatoria, oppure per più stagioni venatorie se così fosse stato deliberato dal Comitato direttivo.

- 2 - Per garantire il rispetto del piano di prelievo, i Comitati direttivi possono adottare modalità di assegnazione nominale dei capi, a parità di diritti tra i soci; l'assegnazione potrà riguardare anche una squadra registrata, formata al massimo da sei cacciatori; in questo caso, tutti i componenti della squadra saranno soggetti alla turnazione temporale prevista, indipendentemente da chi abbia prelevato il capo. Può essere, altresì, prevista la turnazione nelle giornate di caccia, a cadenza giornaliera o annuale. L'assegnazione o la turnazione saranno disposte dal Comitato direttivo applicando una regolamentazione interna al Comprensorio o alla Riserva, in base a una graduatoria conforme ai modelli previsti dalla Provincia e resa pubblica attraverso l'affissione alle bacheche delle comunicazioni. I requisiti per ottenere il punteggio utile alla graduatoria, nonché le penalità e, più in generale, le modalità di funzionamento delle graduatorie sono determinati dalla Provincia. In ogni caso l'anzianità di associazione alla Riserva non potrà costituire il fattore prevalente nell'assegnazione dei capi o nella turnazione, tranne qualora nella graduatoria si riscontrino posizioni a pari merito.

ART. 16 - APPOSTAMENTI DI CACCIA

- 1 - L'autorizzazione dell'appostamento fisso ha validità annuale e, salvo diniego da parte del proprietario o del conduttore del fondo, è rinnovata automaticamente ogni anno per ulteriori quattro anni, previo versamento annuale della prescritta tassa di concessione regionale, da dimostrarsi in occasione del rilascio del tesserino venatorio regionale. Per il rilascio dell'autorizzazione annuale, all'inizio del quinquennio il richiedente dovrà produrre la documentazione prevista dal Piano faunistico-venatorio provinciale. Negli anni successivi al primo dovrà essere presentata la formale domanda soltanto qualora siano intervenute modifiche nell'appostamento (modifica dell'ubicazione del capanno, variazione di proprietà e/o di possesso del terreno impegnato, oppure richiesta di subentro di un altro cacciatore nella titolarità dell'appostamento).
- 2 - Ogni cacciatore può essere titolare anche di due appostamenti fissi, purché fra di essi intercorra una distanza minima di 1.000 metri.
- 3 - Ogni appostamento fisso, purché in funzione, ha diritto ad un'area di rispetto con raggio di 100 metri, entro la quale l'esercizio venatorio è vietato, salvo il consenso del titolare dell'appostamento.
- 4 - Tra gli appostamenti, fissi o temporanei, deve essere osservata una distanza minima di 200 metri, salvo i diritti di preesistenza e diverso accordo tra i titolari, con il consenso dei Comprensori alpini, sentiti i Direttori delle Riserve. Tali distanze devono essere osservate anche fra due "torrette" attigue per la caccia ai colombacci, nonché

fra le torrette e gli altri appostamenti fissi, salvo diverso accordo fra i cacciatori che ne fruiscono.

- 5 - Nell'installazione degli appostamenti hanno precedenza i preesistenti. In caso di controversia circa il mancato rispetto delle distanze tra due appostamenti contigui, qualora nessuno dei due titolari sia in grado di produrre il consenso scritto dei proprietari dei terreni impegnati per un raggio di cento metri, sarà la Provincia a decidere; peraltro, i Comprensori alpini, sentiti i Direttori delle Riserve, sono tenuti ad esprimere un parere, indicando l'appostamento al quale attribuire la precedenza.
- 6 - Tra gli appostamenti fissi e le oasi di protezione la distanza minima di rispetto è di metri 250, mentre la distanza fra gli appostamenti, fissi o temporanei, e gli impianti di cattura a scopo di richiamo è di metri 300 dal perimetro esterno degli impianti stessi. La distanza minima è di metri 300 anche da quegli impianti di inanellamento a scopo scientifico la cui ubicazione sia stata segnalata alla Provincia entro il 31 gennaio dell'anno nel quale l'impianto sarà attivo.
- 7 - Nelle zone "A" è vietata l'installazione di appostamenti per la caccia alla migratoria, mentre, con apposita autorizzazione da parte dei proprietari dei fondi e dei Comprensori alpini, vi possono essere installati appostamenti per la caccia agli ungulati.
- 8 - Fermo restando che per gli appostamenti preesistenti nulla cambia rispetto alle disposizioni in vigore, fatto salvo l'obbligo di avere la direzione di sparo nel verso opposto alla Zona "A", gli appostamenti fissi di nuova istituzione e quelli temporanei non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 50 dal confine delle Zone "A".
- 9 - Gli appostamenti temporanei sono ricompresi nell'esercizio della caccia in forma vagante. Il cacciatore che installa un appostamento temporaneo deve darne segnalazione al Direttore della Riserva di appartenenza. I Comprensori alpini hanno facoltà di limitare il numero di appostamenti temporanei di cui può disporre ciascun cacciatore che ha optato per la forma di caccia vagante.
- 10 - Per l'installazione degli appostamenti fissi ai colombacci, agli ungulati e alla selvaggina migratoria con o senza richiami è necessario il consenso dei proprietari, o dei conduttori dei fondi, oltre a quello dei Comprensori alpini.
- 11 - Dagli appostamenti fissi e temporanei per la caccia alla migratoria è vietato il prelievo di selvaggina stanziale.

ART. 17 - MODALITÀ DI CACCIA ALLA FAUNA SELVATICA STANZIALE E MIGRATORIA

- 1 - Hanno facoltà di esercitare la caccia nei Comprensori alpini i soci effettivi e i cacciatori in possesso di permesso d'ospite giornaliero oppure di quello stagionale per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria.
- 2 - Tutti gli ammessi, nel rispetto della scelta personale della forma di caccia, possono esercitare l'attività venatoria nei confronti delle specie di fauna selvatica elencate nel Calendario venatorio, entro i limiti dei territori usufruibili e dei Piani di Prelievo stabiliti.
- 3 - I Comprensori alpini adottano misure atte a garantire il rispetto dei Piani di Prelievo e ad equilibrare la pressione venatoria che, in ogni caso, deve essere commisurata ai Piani di Prelievo consentiti.

- 4 - Le modalità di accesso ai prelievi, previa libera scelta del cacciatore, possono essere determinate anche con riferimento alla caccia specialistica, di cui all'art. 15, che, per quanto concerne gli ungulati e la tipica fauna alpina, sarà disciplinata dalla Provincia mediante le direttive per la caccia di selezione e le linee-guida per la gestione di tali specie selvatiche.
- 5 - Il Cervo (maschio e femmina), il Camoscio (maschio e femmina), la femmina di Capriolo e di Muflone e i relativi giovani nel loro primo anno di vita possono essere prelevati esclusivamente con le modalità della caccia di selezione.
- 6 - Per la tutela e l'incremento di una o più specie selvatiche, oppure al fine di limitare il disturbo reciproco tra cacciatori che praticano differenti forme di attività venatoria, i Comprensori alpini sentite le Riserve interessate, possono proporre alla Provincia di istituire, conformemente alle previsioni del Piano faunistico-venatorio, zone a particolare gestione e con limitata possibilità di esercizio dell'attività venatoria. A seconda della tipologia di tali zone, la proposta è approvata dalla Giunta provinciale oppure con determinazione dirigenziale, contestualmente all'approvazione delle disposizioni concernenti il Calendario venatorio della Zona Alpi. Dette zone devono essere ben individuabili e delimitate da tabelle. Anche per i territori classificati Zona "A" il Calendario venatorio può disciplinare la caccia in modo specifico e limitato, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali. I Comprensori possono, altresì, proporre alla Provincia l'istituzione di zone vietate alla caccia, secondo le previsioni del Piano faunistico-venatorio.
- 7 - Tutti i cacciatori ammessi, compatibilmente con la forma esclusiva di caccia prescelta, possono esercitare la caccia alla selvaggina migratoria, in forma vagante o da appostamento temporaneo, in tutto il territorio della Riserva, fuorché nelle zone "A", nei limiti consentiti dal Calendario venatorio regionale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nel *Calendario venatorio provinciale della Zona faunistica delle Alpi* e delle forme di caccia specialistica eventualmente adottate dal Comprensorio alpino.

ART. 18 - IMPIEGO DEI CANI DA CACCIA

- 1 - L'uso dei cani nell'esercizio venatorio è disciplinato in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di caccia e dal Piano faunistico-venatorio provinciale. I Comprensori alpini possono disporre modalità di specializzazione nell'impiego dei cani durante l'attività venatoria.
- 2 - L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti al di fuori della "Zona A", in territori che la Provincia appositamente costituisce in "zona per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia" e affida in gestione; in conformità a quanto previsto dal Piano faunistico-venatorio provinciale, sono previste zone di tipo A, tipo B, tipo C e tipo D. Tali attività possono essere esercitate nei tempi stabiliti dal Piano faunistico-venatorio. Ogni autorizzazione è comunque sempre revocabile in caso di inadempienze o su motivata richiesta dei Comprensori alpini interessati.
- 3 - Nell'addestramento e nell'attività di caccia è consentito l'impiego massimo di due cani per cacciatore.
- 4 - I Comprensori alpini, in particolari situazioni, quali la densità delle specie cacciabili, possono consentire l'attività venatoria ai maschi di Capriolo e di Muflone con l'ausilio dei cani da seguita; tale facoltà è ammessa anche nelle "Zone A", ma limitatamente ai

singoli cacciatori o alle squadre a cui siano stati assegnati i capi di ungulato da prelevare.

- 5 - È consentito, altresì, l'uso del cane da traccia per il recupero degli animali feriti.
- 6 - L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, in tempi e luoghi diversi da quelli indicati al precedente punto 2, sono consentiti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge regionale n. 50/1993, dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle 11.00, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, su prati naturali, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio. I Comprensori alpini hanno facoltà di limitare il periodo e le giornate consentite per l'addestramento/allenamento dei cani, nonché di consentire tale attività anche dalle ore 18.00 alle 20.00 del mercoledì; ai Comprensori è data, altresì, facoltà, solo con fondate motivazioni accolte dalla Provincia, di limitare i periodi di impiego dei cani nell'attività venatoria e di disciplinarne le modalità di utilizzo.
- 7 - Su richiesta dei Comprensori alpini o di Associazioni venatorie e cinofile, sentiti in tale secondo caso i Comitati direttivi interessati, la Provincia può autorizzare lo svolgimento di gare attitudinali o prove di lavoro per cani da caccia, e l'utilizzo degli stessi nei censimenti faunistici.
- 8 - I cani, comunque utilizzati nell'attività venatoria, devono essere tenuti costantemente sotto il controllo del conduttore; essi devono essere in regola con le norme comunali (anagrafe canina) e devono portare il collare con l'indicazione, impressa in modo indelebile, di un numero di telefono di riferimento in caso di smarrimento.

ART. 18 bis – CANI DA TRACCIA E RECUPERO DI ANIMALI FERITI

- 1 - Presso la Provincia di Vicenza è istituito l'Albo provinciale dei cani da traccia, al quale vengono iscritti, con il rispettivo conduttore, tutti i cani abilitati al recupero degli animali feriti.
- 2 - Per l'iscrizione all'Albo, il conduttore, previa frequenza obbligatoria di un corso indetto dalla Provincia, dovrà superare un'apposita prova teorica di idoneità, a cui eventualmente seguirà una prova pratica se egli dispone di un cane da traccia da iscrivere all'Albo provinciale. In alternativa, dovrà dimostrare, presentando idonea documentazione, di avere seguito un analogo percorso formativo, con esame abilitante, svolto per iniziativa di un'altra Provincia e ritenuto equipollente dalla Provincia di Vicenza. I cani, indipendentemente dalla classe ed età, che si siano presentati ad una prova ENCI ed abbiano conseguito la qualifica di "Molto Buono", sono ritenuti abilitati automaticamente.
- 3 - Per far sostenere ad un cane da traccia la prova pratica abilitante, è necessario presentare la domanda di iscrizione all'ufficio provinciale competente e versare, entro i termini stabiliti, la prevista quota d'iscrizione. Il cane dovrà avere almeno 12 mesi di età per poter sostenere la prova.
- 4 - La prova pratica consiste nella valutazione del cane e del conduttore su una traccia artificiale predisposta da un giudice ENCI e da un incaricato dalla Provincia. L'iscrizione all'Albo è subordinata al giudizio positivo sulla prova sostenuta, espresso congiuntamente dal giudice ENCI e dall'apposita Commissione giudicatrice nominata dalla Provincia.

- 5 - I corsi possono essere istituiti da Comprensori alpini, ATC, Associazioni venatorie. La parte teorica sarà tenuta da personale competente in materia, mentre la parte pratica da giudici ENCI, richiesti da chi organizza il corso.
- 6 - I cani abilitati iscritti all'Albo provinciale rimarranno inseriti fino alla loro morte.
- 7 - L'attività di recupero dei capi feriti può essere effettuata solo da conduttori e cani abilitati e regolarmente iscritti all'Albo provinciale, identificabili da un apposito tesserino distintivo, rilasciato dalla Provincia di Vicenza. Il recuperatore iscritto, in possesso di regolari documenti di caccia, in qualsiasi Riserva alpina o altra Struttura venatoria stia effettuando le operazioni di recupero, può portare il fucile per finire, se necessario, il capo ferito.
- 8 - L'attività di recupero è gratuita. I Comprensori alpini o gli ATC possono prevedere rimborsi spese ai conduttori. Questi opereranno principalmente nel Comprensorio o ATC di residenza che potrà servirsi di conduttori non residenti, esclusivamente in mancanza di disponibilità di quelli locali.
- 9 - Il recupero deve essere effettuato dal conduttore e dal suo cane abilitato e iscritto all'Albo provinciale.
- 10 - Al termine dell'anno il conduttore dovrà ritornare alla Provincia l'apposita scheda indicante le uscite effettuate con l'autorizzazione del Comprensorio o dell'ATC, il luogo e l'esito finale dell'uscita.

ART. 19 - DENSITÀ FAUNISTICHE MINIME

- 1 - Per ogni specie di fauna selvatica stanziale, quando sulla base di indagini statistiche e dei censimenti non sia raggiunta la densità faunistica minima indicata al successivo punto 4, la caccia a quella specie è vietata nella Zona faunistica delle Alpi o nei Comprensori alpini interessati da tale situazione.
- 2 - La densità faunistica è valutata in relazione al territorio utile a ciascuna specie e alla consistenza minima di ogni popolazione selvatica, stimata anche sulla base dei dati storici di cui si disponga. La Provincia e i Comprensori alpini predispongono l'effettuazione degli studi necessari alla determinazione delle potenzialità faunistiche dei territori della Zona faunistica delle Alpi.
- 3 - Nella determinazione delle densità dei tetraonidi e della Coturnice sono di particolare importanza la distribuzione delle arene di canto e il numero delle covate, la valutazione degli indici di natalità e di incremento e il rapporto giovani/adulti negli abbattimenti, con il conseguente adeguamento dei Piani di Prelievo.
- 4 - Con riferimento al territorio idoneo ad ogni specie e in rapporto all'unità di gestione fissata in 100 ettari, le densità faunistiche minime per la fauna tipica alpina e per gli ungulati sono le seguenti:

* CAMOSCIO	4 capi
* CAPRIOLO	4 capi
* MUFLONE	4 capi
* CERVO	3 capi

Per gli ungulati, la densità minima potrà scostarsi dal valore sopra indicato, tenuto conto della valutazione dell'età dei capi prelevati e del rispetto dei Piani di Prelievo.

* FAGIANO DI MONTE	1 M adulto in primavera - 1 covata in estate
* PERNICE BIANCA	1 coppia in primavera - 1 covata in estate
* COTURNICE DELLE ALPI	1 coppia in primavera - 1 covata in estate
* LEPRE VARIABILE	3 capi in estate

ART. 20 - PIANI DI PRELIEVO

- 1 - I Piani di Prelievo, che sono uno strumento vincolante di gestione, definiscono per ogni Comprensorio alpino e, all'interno di questo, per ogni Riserva di caccia, il numero e la composizione dei prelievi consentiti, nonché particolari limitazioni nelle modalità, nei tempi e nelle caratteristiche dei prelievi. Sono stabiliti anno per anno, pur rientrando in un piano pluriennale di assestamento faunistico concordato con i Comprensori alpini.
- 2 - Il Piano di Prelievo per gli ungulati è predisposto dalla Provincia sulla base di una gestione programmata, che tiene conto dei censimenti, dell'esito degli abbattimenti negli anni precedenti, dei piani di assestamento e della valutazione dei trofei. I prelievi degli ungulati sono differenziati per sesso e classi di età.
- 3 - Per la tipica fauna alpina i piani devono basarsi su rigorosi principi di conservazione e devono prevedere norme di attuazione orientate verso tale prioritaria finalità.
- 4 - In riferimento al numero complessivo, al sesso ed alle classi di età delle diverse specie, il mancato completamento del piano di prelievo comporterà, per l'anno successivo, un adeguamento al ribasso del 10% dei maschi assegnati, appartenenti alla specie il cui piano non è stato completato. In caso di superamento del numero di capi fissato dal piano medesimo, il piano di prelievo previsto per la stagione venatoria successiva sarà decurtato, mediante una riduzione corrispondente, sia per numero di capi, che per classe di sesso e di età, all'eccedenza verificatasi nell'anno precedente. A garanzia del rispetto del piano pluriennale di assestamento, il Comprensorio alpino avrà l'obbligo di procedere all'assegnazione nominale, o a squadre, dei capi da prelevare, nell'anno successivo a quello nel quale si è verificato il superamento del piano.
- 5 - L'osservanza dei Piani di Prelievo è verificata dalla Polizia provinciale e dal Comitato direttivo del Comprensorio, con il controllo dei capi prelevati nella giornata del prelievo, e dal Servizio faunistico provinciale, attraverso i rilievi statistici e le annuali mostre-valutazione dei trofei degli ungulati.
- 6 - Al fine di espletare in modo razionale le formalità previste, il controllo dei capi prelevati avviene in apposite strutture, individuate dalla Provincia e denominate "punti di controllo". In tali punti si effettuano le misure biometriche e si eseguono gli eventuali esami/prelievi di campioni necessari per svolgere indagini sanitarie e si redigono i certificati di prelievo. La Provincia, con l'eventuale contributo dei Comprensori alpini, fornisce le strumentazioni occorrenti per espletare le attività dei punti di controllo.
- 7 - Il controllo dei capi prelevati è effettuato dalla Polizia provinciale, coadiuvata dai Comprensori alpini e dalle Riserve di caccia. La Polizia provinciale può delegare al controllo gli incaricati dei Comprensori, pur mantenendo le funzioni di coordinamento e di supervisione.
- 8 - I Piani di Prelievo dei Comprensori e delle singole Riserve sono aggiornati, ogni martedì e venerdì, dal Servizio Faunistico provinciale. Spetta ai Comprensori e alle

strutture delle Riserve dare la necessaria pubblicità alle variazioni dei Piani, tramite affissione dei Piani aggiornati nelle bacheche degli avvisi del Comprensorio ed eventualmente con altri idonei mezzi di divulgazione.

- 9 - Tutti i selvatici prelevati, appartenenti alle specie soggette al Piano di Prelievo, devono essere esibiti, per i controlli previsti, nella giornata stessa del prelievo, nelle località e negli orari che ciascun Comprensorio alpino ha indicato nel rispettivo *Calendario venatorio integrativo comprensoriale*. Le località e gli orari sono stabiliti d'intesa con la Polizia provinciale.

ART. 21 - PRELIEVO DEGLI UNGULATI

- 1 - Le popolazioni selvatiche di ungulati sono oggetto di un piano di assestamento, approvato dalla Provincia su proposta dei Comprensori alpini, piano nel quale rientrano:
- i prelievi effettuati nell'ordinaria attività di caccia;
 - la caccia di selezione, di cui all'art. 18 della Legge n. 157/1992;
 - la selezione biologica, di cui all'art. 19 della L.R. n. 50/1993, modificato e integrato dall'art. 23 della L.R. n. 7/1999, per l'adeguamento dei prelievi quantitativi e qualitativi e il riequilibrio sociale delle popolazioni.
- 2 - I prelievi sanitari sono consentiti, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 50/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ogni periodo dell'anno e in tutto il territorio provinciale e sono effettuati in conformità alle direttive per la caccia di selezione, impartite dalla Giunta provinciale.
- 3 - I Comprensori alpini hanno facoltà di consentire la caccia ordinaria agli ungulati durante la stagione venatoria, secondo le tradizioni e consuetudini locali, o di prevedere, all'occorrenza, l'assegnazione nominativa dei capi, stabilendo, eventualmente, tempi e modalità di prelievo particolari, nel rispetto, comunque, delle norme del presente Regolamento, nonché del Piano di Prelievo approvato dalla Provincia.
- 4 - La CACCIA DI SELEZIONE è una forma venatoria specialistica, organizzata in conformità alle direttive per la caccia di selezione adottate dalla Giunta provinciale e alle integrazioni annuali contenute nel Calendario venatorio della Zona faunistica delle Alpi. Essa viene effettuata nel periodo consentito dalle vigenti leggi, secondo piani predisposti annualmente dalla Provincia e articolati per sesso e classi di età.
- 5 - La caccia di selezione è consentita ai soci che siano in possesso della qualifica di cacciatore di selezione e/o di accompagnatore, rilasciata o riconosciuta dalla Provincia, e che, perciò, siano iscritti al relativo albo provinciale. Per essere iscritti all'albo è necessario aver frequentato appositi corsi, i cui programmi siano conformi alle indicazioni dell'INFS, ed avere superato l'esame finale di abilitazione.
- 6 - Per poter accedere agli esami che abilitano alla caccia di selezione, i soci devono avere maturato un'anzianità di associazione alla Riserva di almeno due stagioni venatorie complete.
- Per poter accedere agli esami per accompagnatori, i soci devono essere in possesso della qualifica di cacciatore di selezione ed avere partecipato alla caccia di selezione per almeno due stagioni venatorie complete dopo il conseguimento della qualifica di cacciatore di selezione.

- 7 - La Provincia provvede con decreto dirigenziale all'aggiornamento dell'albo dei cacciatori di selezione e di quello degli accompagnatori. La Provincia provvede altresì all'istituzione e all'aggiornamento di un albo dei conduttori di cane da traccia, al cui interno sarà contenuta l'anagrafe dei cani abilitati all'attività a seguito di specifiche prove organizzate dalla Provincia.
- 8 - Nel periodo di caccia ordinaria agli ungulati, fissato dal Calendario venatorio della Zona faunistica delle Alpi, i Comprensori alpini possono consentire il prelievo selettivo degli ungulati anche ai soci non in possesso della qualifica di cacciatore di selezione, purché questi siano in regola con i seguenti requisiti: a) almeno due annate venatorie di anzianità di associazione alla Riserva; b) avere effettuato con esito positivo e avere documentato, prima dell'assegnazione dei capi da parte dei Comprensori, l'annuale taratura dell'arma presso poligoni di tiro autorizzati dalle competenti Autorità.
- 9 - I Comprensori alpini, in accordo con le Riserve di caccia e con la Polizia provinciale, organizzano la caccia di selezione nel territorio di loro competenza, attenendosi alle apposite direttive provinciali ed eventualmente istituendo un "Gruppo operativo", composto da tutti gli accompagnatori abilitati, coordinati dal rappresentante della Provincia in seno al Comitato direttivo del Comprensorio. Tale Gruppo, o, in caso di mancata costituzione del medesimo, il Comitato direttivo devono non soltanto organizzare tutta l'attività inerente alla caccia di selezione, assicurando parità di diritti e di doveri a tutti i soci, ma anche controllare l'attività svolta dai soci partecipanti alla caccia di selezione.
- 10 - La SELEZIONE BIOLOGICA, che non si configura come attività venatoria, bensì come attività di controllo della fauna selvatica, prevista dalla legge per le finalità indicate al punto 1 del presente articolo, può realizzarsi anche mediante prelievi, che, peraltro, devono essere giustificati e programmati dai Comprensori alpini in accordo con la Provincia che li autorizza e li coordina.
- 11 - La caccia di selezione e la selezione biologica sono effettuate in conformità alle direttive impartite dalla Giunta provinciale con appositi provvedimenti.
- 12 - Ogni capo prelevato, prima di essere scuoiato, congelato o sezionato, è sottoposto al controllo degli agenti della Polizia provinciale; a tale controllo può presenziare, a discrezione del Comprensorio alpino, un rappresentante del Comprensorio stesso.

ART. 22 - LA FORMAZIONE: ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI RESPONSABILI DEI COMPRENSORI ALPINI

- 1 - La Provincia, avvalendosi del Centro provinciale di Formazione venatoria e di Studi faunistici, organizza:
 - corsi abilitanti alla caccia di selezione o al controllo della fauna selvatica, riservati ai cacciatori interessati ad effettuare la caccia di selezione o a svolgere i servizi di accompagnamento nella caccia di selezione, di conduzione dei cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti, o di controllo delle specie faunistiche problematiche (predatori, specie alloctone, ecc.); al termine dei corsi è previsto un esame abilitante;
 - corsi di formazione tecnica, destinati principalmente ai cacciatori e agli agenti del Corpo di Polizia provinciale, per il riconoscimento, la conoscenza e la gestione degli ungulati, dei tetraonidi e di altra fauna selvatica; tali corsi sono destinati, altresì,

alla formazione di rilevatori qualificati, per la raccolta di informazioni di tipo faunistico. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza;

- corsi di preparazione tecnico-gestionale, riservati ai responsabili dei Comprensori alpini, delle Riserve di caccia ed eventualmente degli Ambiti Territoriali di Caccia, per fornire loro le conoscenze necessarie all'organizzazione faunistico-venatoria delle strutture di gestione ad essi affidate;
- corsi di preparazione amministrativo-contabile, riservati ai responsabili dei Comprensori alpini.

2 - L'esame di abilitazione alla caccia di selezione o all'accompagnamento nella caccia di selezione agli ungulati viene sostenuto davanti ad un'apposita Commissione provinciale, che è nominata con decreto del Presidente della Provincia e così composta:

- a) - Un dirigente della Provincia, con funzioni di Presidente;
- b) - Due esperti, che siano in possesso dell'abilitazione specialistica oggetto d'esame, rilasciata o riconosciuta dalla Provincia di Vicenza. Almeno uno di essi deve appartenere al Corpo di Polizia provinciale. Qualora il Presidente della Provincia conferisca la nomina di componente della Commissione ad un esperto esterno all'Ente, tale componente, in alternativa al possesso della suddetta abilitazione specialistica, dovrà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - svolgere la professione di tecnico faunistico, con documentata esperienza nella gestione delle specie selvatiche trattate nei corsi;
 - avere svolto documentate funzioni di docente o di esaminatore in corsi simili, organizzati da Province, Regioni, Enti pubblici.

Poiché ad ogni tipo di corso con relativo esame finale corrisponde una diversa abilitazione, il Presidente della Provincia può nominare esperti diversi per ciascun tipo di corso. Per ogni componente è nominato anche un supplente. Con il provvedimento di nomina dei componenti sono nominati anche il segretario e un suo supplente, scelti tra i dipendenti provinciali.

Gli eventuali componenti esterni della Commissione saranno retribuiti in analogia con i componenti esterni della Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

3 - Gli abilitati saranno iscritti nell'apposito Albo, tenuto dalla Provincia.

4 - Le qualifiche di cacciatore di selezione o di accompagnatore, conseguite presso altre Province o Regioni non vengono riconosciute, salvo:

- 1) quelle ottenute negli anni in cui la Provincia di Vicenza non abbia organizzato corsi analoghi;
- 2) quelle che verranno conseguite eventualmente in futuro per corsi che la Provincia di Vicenza non dovesse organizzare e svolgere;
- 3) quelle dei cacciatori che siano soci anche nelle Province presso le quali hanno frequentato il corso abilitante.

L'eventuale riconoscimento, nei casi sopra previsti, sarà accordato, su richiesta degli interessati, a condizione che i medesimi abbiano frequentato appositi corsi, organizzati da altre Province o Regioni, i cui programmi siano ritenuti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Provinciale, analoghi a quelli svolti dalla Provincia e che abbiano sostenuto un esame finale abilitante. In assenza di esame finale, i medesimi richiedenti saranno esonerati dall'obbligo di frequenza dell'analogo corso indetto dalla Provincia di Vicenza e saranno ammessi direttamente agli esami abilitanti.

5 - I Comprensori alpini e le associazioni venatorie potranno intraprendere iniziative di formazione dei cacciatori, analoghe a quelle indicate al punto 1. Tali strutture

venatorie, qualora intendano organizzare corsi inerenti alla caccia di selezione degli ungulati o al controllo della fauna selvatica e che siano riconosciuti validi ai fini del conseguimento dell'abilitazione rilasciata dalla Provincia, dovranno farne richiesta alla Provincia stessa. La Provincia, mediante determinazione dirigenziale, rilascerà apposita autorizzazione all'organizzazione dei corsi richiesti e, avvalendosi del Centro provinciale di Formazione venatoria e di Studi faunistici, controllerà la rispondenza di tali corsi ai programmi provinciali stabiliti, verificherà il rispetto dei previsti protocolli operativi e darà il benestare alla scelta dei docenti. L'esame abilitante sarà sostenuto dinanzi alla Commissione provinciale di cui al punto 2.

- 6 - I Comprensori alpini e le Associazioni venatorie hanno, altresì, la più ampia facoltà di organizzare, senza la preventiva autorizzazione della Provincia, seminari di aggiornamento per tutti i soci, nonché per i cacciatori già abilitati alla caccia di selezione o all'accompagnamento, oltre a seminari di formazione sulla conoscenza delle varie specie di fauna selvatica, senza vincoli di rispondenza ai programmi adottati dalla Provincia; tali ultime attività formative, peraltro, anche se concluse da un esame, non saranno valide per il conseguimento di alcuna particolare qualifica, né saranno riconosciute dalla Provincia ai fini dell'eventuale ammissione agli esami abilitanti. I seminari organizzati dai Comprensori, dagli ATC e dalle associazioni venatorie non danno diritto a forme di caccia o a prelievi in via esclusiva, ma si inseriscono nei programmi di conoscenza e di gestione qualificata del patrimonio degli ungulati e della tipica fauna alpina, presenti nel territorio provinciale. Qualora, invece, il Comprensorio alpino o l'ATC intendano far valere la partecipazione a tali corsi ai fini dell'assegnazione dei capi da prelevare, il Comitato direttivo dovrà espressamente indicare tali corsi nel documento di programmazione annuale dell'attività del Comprensorio/ATC e dovrà informare l'Assemblea dei soci riguardo alla loro obbligatorietà.
- 7 - In dipendenza dalle modalità di organizzazione della caccia di selezione che saranno applicate, la Provincia potrà adottare protocolli diversi da quelli sopra indicati per la formazione dei cacciatori, comunque d'intesa con i Comprensori alpini e nel rispetto degli indirizzi forniti dal Piano faunistico venatorio provinciale.

ART. 23 - FAUNA SELVATICA RITROVATA MORTA O FERITA

- 1 - Chiunque rinvenga soggetti di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto, per obbligo di legge, a darne immediata comunicazione alla Provincia, la quale deciderà gli interventi necessari. Tutti gli animali trovati morti devono essere regolarizzati attraverso il Certificato di provenienza; in caso di soggetti feriti o debilitati, la Provincia dispone dell'affido, dando preferenza alle strutture convenzionate. I selvatici appartenenti alle specie cacciabili, rinvenuti morti per qualsiasi motivo non imputabile a illecito venatorio, sono presi in consegna dalla Polizia provinciale, che li consegnerà alla Riserva di appartenenza. La fauna morta non appartenente alle specie cacciabili sarà preferibilmente destinata a enti pubblici o ad istituti che ne abbiano fatto richiesta, oppure sarà ceduta al ritrovatore.
- 2 - Il ferimento di ungulati deve essere denunciato il più presto possibile al Direttore della Riserva e alla Polizia provinciale.

- 3 - Il feritore provvederà il più presto possibile ad una scrupolosa ricerca del selvatico ferito e, qualora sia necessario, richiederà l'intervento di un conduttore con cane da traccia iscritto all'apposito Albo provinciale e dovrà informare la Polizia provinciale. Nel caso di ferimento di un capo di ungulato, di tetraonide, di Coturnice o di Lepre variabile, il cacciatore, oltre all'obbligo di informare il Corpo di Polizia provinciale, nelle tre giornate venatorie successive a quella del ferimento dovrà adoperarsi al ritrovamento del capo ferito e non potrà in nessun caso dedicarsi ad altra caccia, a meno che l'animale non sia stato ritrovato in più breve tempo. Quando il recupero sia effettuato in giorni o in zone di divieto, deve essere chiesta la partecipazione di un agente della Polizia provinciale. Se autorizzato dal Comprensorio alpino, l'incaricato del recupero può, purché i documenti di caccia siano regolari, portare il fucile, da usarsi esclusivamente per l'eventuale soppressione dell'animale oggetto della ricerca.
- 4 - I capi feriti che rientrano fra le specie soggette a Piano di Prelievo sono, in qualsiasi caso, considerati prelevati; di conseguenza, essi vengono conteggiati a carico del feritore e pertanto sono computati e decurtati dal piano medesimo. Il ferimento viene equiparato ad un prelievo effettuato dal feritore. Qualora il ferimento riguardi un capriolo maschio o un muflone maschio assegnato in caccia ordinaria, il cacciatore può ricercare l'animale ferito e abbatterlo nelle giornate consentite per la caccia a quella specie, mentre, qualora il ferimento riguardi un capo prelevabile esclusivamente in caccia di selezione, il feritore può ricercare l'animale ferito e abbatterlo, previa esplicita segnalazione delle uscite e con obbligo di essere affiancato da almeno un accompagnatore.
- 5 - La Provincia e gli organi di gestione dei Comprensori alpini possono realizzare strutture, quali recinti, per la cura e la temporanea detenzione di animali feriti in attesa della loro successiva destinazione e liberazione.

ART. 24 - MOSTRA-VALUTAZIONE DEI TROFEI DI UNGULATI

- 1 - La Provincia, in accordo e con la collaborazione dei Comprensori alpini, organizza annualmente la mostra - valutazione dei trofei degli ungulati, finalizzata alla verifica dello stato delle popolazioni selvatiche. La Provincia può optare per un decentramento della mostra-valutazione, che, in tal caso, sarà organizzata annualmente da ciascun Comprensorio e dagli Ambiti Territoriali di Caccia, sotto il diretto coordinamento della Provincia, anziché a livello provinciale.
- 2 - Le mostre - valutazione interessano tutti i trofei e, nel caso dei cervidi, anche le mandibole, degli ungulati prelevati in caccia ordinaria, in caccia di selezione, in attività di controllo della fauna selvatica o rinvenuti morti per qualsiasi altra causa. A chiunque sia in possesso di trofei o mandibole appartenenti a ungulati prelevati o ritrovati morti nell'anno precedente è fatto obbligo di presentare i trofei e le mandibole per la valutazione.
- 3 - I trofei e le mandibole, preparati correttamente e perfettamente puliti, devono essere recapitati nelle località e nelle sedi che saranno indicate di anno in anno per la valutazione, unitamente alla scheda rilasciata al momento del controllo effettuato dopo il prelievo o il rinvenimento.
- 4 - La mancata presentazione di trofei e mandibole o la presentazione di trofei e mandibole non perfettamente puliti o non correttamente preparati, oppure la palese

manomissione del trofeo o della mandibola comportano l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 29.

- 5 - La Commissione di valutazione è costituita da personale dell'Ufficio faunistico della Provincia e della Polizia provinciale; può essere coadiuvata da rappresentanti dei Comprensori alpini anche nelle misurazioni biometriche e può essere integrata da esperti esterni, indicati dalla Provincia.

ART. 25 - PARCHEGGI E LIMITI RAGGIUNGIBILI CON I MEZZI DI TRASPORTO

- 1 - I Comprensori alpini, sentite le Riserve interessate, hanno facoltà di stabilire i limiti territoriali raggiungibili con i mezzi di trasporto, per l'esercizio della caccia e di fissare zone di parcheggio per i mezzi stessi. Sono fatti salvi i limiti alla circolazione, concernenti la viabilità silvo-pastorale, previsti dalle norme di settore, che comunque possono essere derogati per l'accesso agli appostamenti da cui viene effettuata la caccia alla selvaggina migratoria o per altri motivi venatori, previo benestare del Comitato direttivo del Comprensorio alpino e in subordine al rilascio di apposito permesso di transito da parte dei competenti Uffici comunali.
- 2 - I limiti ed i parcheggi hanno, di norma, validità per l'intera durata del Piano faunistico-venatorio. Tali disposizioni sono cogenti anche per le Riserve confinanti, i cui cacciatori transitino nel territorio della Riserva interessata al divieto.

ART. 26 - STUDI E SORVEGLIANZA SANITARIA SULLA FAUNA SELVATICA

- 1 - I cacciatori della Zona faunistica delle Alpi sono tenuti a collaborare agli studi e ai piani di sorveglianza sanitaria sulla fauna selvatica, programmati dalla Provincia.

ART. 27 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 1 - Ogni cacciatore socio, qualunque sia la sua condizione sociale e la sua posizione nel Comprensorio, ha pari dignità.
- 2 - I soci hanno l'obbligo di rispettare la vigente legislazione in materia di caccia e le disposizioni emanate dalla Provincia per l'organizzazione e per l'esercizio dell'attività venatoria nella Zona faunistica delle Alpi. Essi devono avere reciproco rispetto e tenere un comportamento corretto. Ogni socio, a richiesta di un altro socio, è tenuto ad esibire il documento venatorio comprovante la sua iscrizione alla Struttura venatoria.
- 3 - Per evitare contrasti, è dovere di tutti attenersi alle seguenti direttive:
 - chi arriva in una zona occupata da altri, deve rispettare la precedenza e allontanarsi senza recare disturbo;
 - in caso di contrastato possesso, la selvaggina abbattuta appartiene al cacciatore il cui cane l'abbia scovata, purché non ne abbia abbandonato la cerca;
 - ogni eventuale controversia deve essere trattata con modi corretti e, nel caso non venisse risolta, deve essere portata all'esame del Direttore della Riserva.
- 4 - È fatto obbligo, inoltre, ad ogni cacciatore di:
 - verificare, prima di iniziare la giornata venatoria, le possibilità giornaliere di prelievo;

- denunciare e presentare al controllo, nei modi e tempi previsti, tutti i capi di selvaggina prelevati, compresi nei Piani di Prelievo;
 - pulire e conservare convenientemente i trofei e le mandibole di tutti gli ungulati prelevati o ritrovati morti e metterli a disposizione per la valutazione annuale;
- 5 - Ogni cacciatore, qualunque sia la forma di caccia praticata, è tenuto ad asportare dal territorio frequentato i bossoli delle cartucce e a non abbandonare altri rifiuti, nonché ad interrare adeguatamente i resti provenienti dalle operazioni di pulizia e di eviscerazione dei capi prelevati. Il cacciatore che esercita la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento è tenuto, inoltre, al termine della giornata venatoria, a compiere un'accurata pulizia del sito occupato.
- 6 - E' fatto divieto di esporre i capi prelevati, in particolare sulle auto o su altri mezzi di trasporto.

ART. 28 - RIFUSIONE DEI DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO FAUNISTICO

- 1 - Ogni prelievo abusivo di fauna selvatica stanziale, tipica o comune, costituisce un danno faunistico e, pertanto, il responsabile è tenuto a farsi carico del relativo risarcimento. I fondi ricavati dalla rifusione del danno devono essere utilizzati per interventi di ripristino ambientale a fini faunistici e di protezione della fauna selvatica, eventualmente anche con operazioni di ripopolamento nelle Riserve che hanno patito il danno.
- 2 - Per ogni capo di selvaggina stanziale abbattuto o catturato abusivamente, anche ad opera dei cani lasciati incustoditi, oppure per ogni capo prelevato in soprannumero giornaliero o stagionale, il responsabile è tenuto a versare alla Provincia, a titolo di rifusione dei danni arrecati al patrimonio faunistico, le seguenti somme:

FAGIANO o STARNA	euro	50,00
LEPRE EUROPEA	euro	500,00
LEPRE VARIABILE	euro	1.000,00
FAGIANO DI MONTE	euro	1.000,00
PERNICE BIANCA	euro	1.000,00
COTURNICE DELLE ALPI	euro	1.000,00
CAPRIOLO	euro	700,00
MUFLONE	euro	700,00
CAMOSCIO	euro	1.000,00
CERVO	euro	2.000,00
Tutte le specie vietate di fauna stanziale	euro	1.000,00
Aquila reale, Falco pellegrino, Gufo reale, Picchio nero, Picchio cenerino, Cicogna, Cicogna nera, Gru	euro	3.000,00

- 3 - Nel caso di condizioni attenuanti, riconosciute a giudizio della Provincia, la quota di rifusione del danno potrà essere ridotta fino ad un terzo delle somme fissate, dopo aver sentito il Comitato direttivo del Comprensorio interessato.
- 4 - I proventi introitati a tale titolo sono destinati ai Comprensori alpini che hanno patito il danno e sono liquidati entro il 31 marzo di ogni anno, per scopi di protezione della fauna e di miglioramento ambientale.

- 5 - La rifusione dei danni arrecati al patrimonio faunistico è un obbligo che il socio si assume con la presentazione della domanda di adesione al Comprensorio alpino.

ART. 29 - SANZIONI DISCIPLINARI: SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO VENATORIO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

- 1 - Per le violazioni alle norme in materia di caccia si applicano le sanzioni contenute nella Legge n. 157/1992 e nella Legge regionale 50/1993, nonché quanto previsto nel presente articolo e nel successivo art. 30.
- 2 - In assenza di sanzioni pecuniarie specifiche, per la violazione alle disposizioni del presente Regolamento, relative al comma 3 dell'art. 23 della Legge regionale n. 50/1993, si applica la sanzione amministrativa prevista alla lettera m), comma 1, dell'art. 35 della medesima Legge regionale n. 50/1993.
- 3 - Quando la violazione commessa comporti, a mente dell'art. 35, comma 2, della Legge regionale n. 50/1993, la sospensione del tesserino regionale, detta sospensione si applica a decorrere dall'inizio della successiva stagione venatoria, dopo la definizione del procedimento amministrativo.
- 4 - Fatte salve le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della Legge n. 157/1992, nonché quelle previste dall'art. 35 della L. R. n. 50/1993, il Comitato direttivo del Comprensorio determina di sospendere il cacciatore dall'esercizio dell'attività venatoria, da un minimo di giorni 5 fino ad un massimo di quattro stagioni venatorie, nei seguenti casi e con la gradualità sotto specificata:

Sospensione dall'esercizio dell'attività venatoria nella Riserva alpina di appartenenza e nella Zona faunistica delle Alpi della provincia, per la durata di giorni 5:

- omessa custodia dei cani, oppure allenamento, addestramento o uso dei cani da caccia in tempo di divieto, in modi o luoghi non consentiti nelle zone "B";
- presentazione annuale mostra-valutazione, di cui all'art. 24, di trofei e mandibole non perfettamente puliti o non correttamente preparati;
- abbandono di rifiuti;

Sospensione dall'esercizio dell'attività venatoria nella Riserva alpina di appartenenza e nella Zona faunistica delle Alpi della provincia, per la durata di mesi uno:

- esercizio dell'attività di caccia in orari diversi da quelli previsti nei calendari venatori;
- azione di disturbo sulla selvaggina, anche con uso dei cani, per farla fuoriuscire da zone di protezione o da zone di rispetto o dalle "zone A" ove vietato;
- caccia a rastrello in più di tre persone;
- prelievo di selvaggina stanziale dagli appostamenti fissi o temporanei per la caccia alla migratoria;
- mancata presentazione dei trofei di ungulati all'annuale mostra-valutazione dei trofei;
- mancata frequenza agli eventuali corsi di formazione, organizzati dal Comprensorio e da questo dichiarati obbligatori;

- omesso versamento dell'eventuale contributo integrativo, di cui all'art. 11, comma 7.

Sospensione dall'esercizio dell'attività venatoria nella Riserva alpina di appartenenza e nella Zona faunistica delle Alpi della provincia, per la durata di mesi due:

- esercizio venatorio con armi, munizioni e mezzi non consentiti o comunque vietati;
- esercizio dell'attività di caccia in giornate di silenzio venatorio (martedì e venerdì);
- omessa esibizione per il controllo, quando richiesto, dei capi di selvaggina stanziale legittimamente prelevati;
- caccia all'aspetto alla beccaccia;
- asportazione, modifica o danneggiamento intenzionale della tabellazione apposta a norma di legge;
- rifiuto di esibire i documenti di caccia e la fauna abbattuta agli agenti di vigilanza venatoria;
- abusiva raccolta e/o detenzione di uova, nidi e piccoli nati di fauna migratoria;
- utilizzo di fucile/carabina e/o munizioni non consentiti per il tipo di caccia prescelto (es. caccia a penna) o in periodi di caccia preclusa a quel tipo di fucile/carabina e/o munizione (piano di prelievo degli ungulati completato), oppure nel caso in cui un cacciatore, dopo il prelievo del suo capo di ungulato, eserciti la caccia con fucile a canna rigata/carabina, o con cartucce a palla;
- prelievo o cattura di selvaggina stanziale comune in tempo di divieto, oppure in soprannumero giornaliero o stagionale;
- esercizio venatorio in periodi, giornate e orari non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto o precluse alla caccia, in relazione ai tempi, ai modi o alle specie stanziali cacciabili.

Sospensione dall'esercizio dell'attività venatoria nella Riserva alpina di appartenenza e nella Zona faunistica delle Alpi della provincia, per la durata di anni uno:

- esercizio venatorio nella Zona faunistica delle Alpi sprovvisti del tesserino regionale o senza autorizzazione per la caccia all'interno della Riserva;
- palese manomissione del trofeo o della mandibola di ungulati prelevati, da presentarsi alla mostra-valutazione di cui all'art. 24;

Sospensione dall'esercizio dell'attività venatoria nella Riserva alpina di appartenenza e nella Zona faunistica delle Alpi della provincia, per la durata di anni due:

- abbattimento di fauna stanziale tipica alpina, Coturnice delle Alpi o ungulati o comunque soggetta a Piano di Prelievo, in tempo di divieto o in difformità al Piano di Prelievo, ai tempi, ai modi e alle limitazioni stabilite;
- prelievo di ungulati oltre il numero di capi assegnati;
- abbattimento di specie vietate di fauna stanziale.
- raccolta e/o detenzione di cuccioli di ungulati, uova o piccoli di selvaggina stanziale non soggetta a Piano di Prelievo;

- immissione di fauna di specie alloctone, in particolare cinghiali, o non compatibili con la programmazione faunistica del territorio, che possano arrecare danno alle colture o alle altre specie presenti.

Sospensione dall'esercizio dell'attività venatoria nella Riserva alpina di appartenenza e nella Zona faunistica delle Alpi della provincia, per la durata di anni quattro:

- abbattimento di Aquila reale, Falco pellegrino, Gufo reale, Picchio nero, Picchio cenerino, Cicogna, Cicogna nera, Gru o di fauna tipica alpina della quale sia vietato il prelievo per legge, per disposizione del Regolamento provinciale o del Calendario venatorio;
 - raccolta e/o detenzione di uova o piccoli nati di fauna tipica alpina (tetraonidi e Coturnice delle Alpi).
- 5 - Per altre violazioni a norme di Calendario e di Regolamento, sopra non espressamente previste, il Comitato direttivo del Comprensorio alpino applica la sospensione dall'esercizio dell'attività venatoria nella Riserva alpina di appartenenza e nella Zona faunistica delle Alpi della provincia, per la durata minima di giorni 3 e massima di tre mesi, a seconda della gravità dell'illecito commesso.
- 6 - In presenza di accertate e particolari circostanze attenuanti, il Comitato direttivo del Comprensorio alpino può proporre alla Provincia di ridurre la durata della sospensione fino alla metà.
- 7 - La Provincia, una volta definito l'eventuale procedimento penale o amministrativo, segnala al Presidente del Comprensorio alpino competente per territorio le violazioni per le quali si preveda la sospensione dall'esercizio dell'attività venatoria nella Riserva alpina di appartenenza e nella Zona faunistica delle Alpi della provincia. Decorsi sessanta giorni, nel caso di inerzia del Comitato direttivo, la Provincia, previa formale diffida, può sostituirsi nell'adozione del provvedimento di sospensione.
- 8 - Nei casi di concorso di più violazioni o di ripetute violazioni nel tempo, il periodo di sospensione può essere elevato fino ad un massimo di quattro stagioni venatorie. La sospensione è applicata dall'inizio della stagione venatoria successiva all'accertamento, salvo casi di particolare gravità degli illeciti commessi, che prevedano una sospensione superiore ad un anno, tali da far ritenere opportuna l'applicazione della sospensione sin dalla stagione venatoria in corso.
- 9 - Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, l'interessato può presentare scritto difensivo alla Provincia, la quale decide nei successivi sessanta giorni.

ART. 30 - SANZIONI DISCIPLINARI INERENTI ALLA CACCIA DI SELEZIONE E AL PRELIEVO DI UNGULATI

- 1 - Fatte salve le eventuali sanzioni previste dalle norme statali e regionali in materia di caccia e dal precedente art. 29, la Provincia può disporre la sospensione dalla facoltà di praticare la caccia di selezione, anche tramite la sospensione o la revoca dell'abilitazione di accompagnatore o cacciatore di selezione, a carico di coloro che incorrano in violazioni alle norme provinciali sulla selezione e sul prelievo biologico o sanitario o che si rendano colpevoli di gravi illeciti venatori. La sospensione può variare da un minimo di 15 giorni a un massimo di quattro anni, nei seguenti casi e con la gradualità sotto specificata:

Sospensione della facoltà di esercitare l'accompagnamento nella caccia di selezione agli ungulati, per mesi uno e, per il cacciatore, di esercitare tale forma di caccia, per giorni quindici:

- mancata annotazione sulla scheda di rientro dei colpi a vuoto sparati;
- mancata ricerca di un animale ferito, da parte del cacciatore e dell'accompagnatore;

Sospensione della facoltà di esercitare l'accompagnamento nella caccia di selezione agli ungulati, per mesi due:

- uscita in caccia di selezione, effettuata in luogo, orario o giorno diverso da quello preventivamente segnalato agli agenti della Polizia provinciale;
- mancata segnalazione, alla Polizia provinciale e al Direttore della Riserva, del ferimento di un ungulato, durante le operazioni di selezione o durante l'ordinario esercizio dell'attività venatoria;
- ritardo nella segnalazione di capi di ungulati feriti o morti, rinvenuti nel periodo consentito di caccia alla specie, per rinviare la chiusura del Piano di Prelievo;
- prelievo di un capo di sesso o di classe d'età diversi da quello assegnato: ad esempio, un maschio al posto di una femmina, un giovane di un anno al posto di un adulto;
- prelievo di un capo "sano", nonostante le disposizioni degli Organi di gestione e della Polizia provinciale di prelevare per motivi sanitari un capo malato sicuramente presente;
- esibizione, al punto di controllo, di ungulati non eviscerati o privi degli organi genitali e/o delle ghiandole mammarie.

Sospensione della facoltà di esercitare l'accompagnamento nella caccia di selezione agli ungulati, per anni uno:

- manomissione dei palchi degli ungulati prelevati: limatura, asportazione di stanghe o di punte;
- recupero di ungulati feriti o morti all'interno di aree protette, senza la presenza di un agente della Polizia provinciale.

Sospensione della facoltà di esercitare l'accompagnamento nella caccia di selezione agli ungulati, per anni due:

- prelievo, durante l'uscita in caccia di selezione, di capi di fauna selvatica appartenenti a specie diverse da quella oggetto della selezione stessa, salvo diverse disposizioni del Calendario venatorio o delle direttive provinciali.

Sospensione della facoltà di esercitare l'accompagnamento nella caccia di selezione agli ungulati, per anni quattro:

- prelievo di un capo di ungulato diverso da quello assegnato e occultamento dello stesso, anziché esibirlo per il controllo;
- prelievo di un ungulato da parte di due accompagnatori o cacciatori, che effettuano l'uscita in sostituzione del cacciatore assegnatario, facendo figurare, d'intesa con questi, che il prelievo sia stato effettuato dal cacciatore assegnatario.

- 2 - Nel caso di concorso di più violazioni o di ripetute violazioni nel tempo, il periodo di sospensione può essere elevato fino ad un massimo di quattro anni o può essere disposta la revoca dell'abilitazione nei casi di particolare gravità. Per l'applicazione della sanzione si seguono le norme della Legge n. 689/91.

- 3 - La Provincia applica le sanzioni disciplinari, sentiti i Comprensori alpini interessati. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono adottati su segnalazione degli Organi di vigilanza cui è demandato l'accertamento o su proposta dei Comprensori alpini, formulata d'intesa con il Direttore di Riserva competente.
- 4 - Entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento sanzionatorio, l'interessato può presentare scritto difensivo alla Provincia, la quale decide nei successivi sessanta giorni.
- 5 - Le violazioni in materia di caccia di selezione per le quali sia prevista la sospensione dall'attività di accompagnamento per un periodo di durata superiore ad un anno comporteranno per l'accompagnatore anche una pari sospensione dall'esercizio dell'attività venatoria, in tutte le sue forme, nella Zona faunistica delle Alpi della Provincia.
- 6 - In presenza di accertate e particolari circostanze attenuanti, la Provincia può ridurre la durata della sospensione fino alla metà.

ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1 - Le disposizioni previste dal punto 8 dell'art. 16 – APPOSTAMENTI DI CACCIA entreranno in vigore dall'1 febbraio 2007.